Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. – 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 »;

b) sono aggiunte, in fine, le parole: « e per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 ».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

○ ○ **30. 075.** (ex 29. 013.) Guerzoni, Cordoni, Delbono, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Duilio, Camo, Carbonella, Buffo.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. – 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 »;

b) sono aggiunte, in fine, le parole: « e per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

○ ○ **30. 076.** (ex 29. 021.) Dario Galli.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. – 1. Nell'applicazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il raggiungimento del tetto dei 516,46 euro previsti per i cittadini che hanno un trattamento pensionistico, è riconosciuto, a partire dal 1° gennaio 2002, anche ai pensionati residenti all'estero.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

30. 077. (ex 29. 023.) Calzolaio, Castagnetti, Sereni, Monaco, Piscitello, Cordoni, Giovanni Bianchi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*. – 1. Il periodo di sperimentazione del sistema di indennizzo del danno biologico previsto dall'articolo 55, comma 2, quinto periodo della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 78, comma 26, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, viene prorogato di un anno.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

30. 012. (ex 27. 034.) Gasperoni, Cordoni, Delbono, Battaglia, Duilio, Buffo, Nigra, Guerzoni.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*.

1. Con effetto dal 1° gennaio 2003 ai pensionati delle gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, dell'artigianato e degli esercenti le attività commerciali, è estesa la disciplina in materia di assegno al nucleo familiare, di cui all'articolo 2, della legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

30. 0100. (ex 3. 01.) Marcora, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Franci, Borrelli, Oliverio, Banti, Meduri, Potenza.

(A.C. 3200*-bis *– Sezione 19)

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 48.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. *(Credito di imposta per favorire la diffusione della larga banda Internet)*. – 1. Gli organismi di telecomunicazioni di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, che realizzano infrastrutture telematiche atte alla trasmissione e/o ricezione dei dati a larga banda via cavo per l'offerta di servizi INTERNET al pubblico, usufruiscono, per gli anni 2003 e 2004, di un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere predette, qualora queste siano realizzate nel territorio dei comuni localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio. La concessione del credito di imposta è disposta entro il limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2003 e di 400 milioni di euro per l'anno 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 053. (ex 44. 023.) Folena, Panattoni, Magnolfi, Montecchi, Pistone, Cima, Rusconi, Melandri, Giulietti, Lolli, Cusumano, Grandi, Cazzaro, Angioni, Pennacchi, Realacci, Grillini, Calzolaio, Alfonso Gianni, Ruzzante, Martella, Filippeschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini, Squeglia e Di Serio D'Antona.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Per lo sviluppo dei sistemi di accesso radio per rete radiomobile a larga banda e l'evoluzione verso le applicazioni a larga banda delle tecniche sviluppate dai sistemi di terza generazione UMTS, è istituito un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2005, per incentivare l'innovazione, la ricerca applicata e la diffusione di tali tecnologie.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, provvede con proprio decreto adindicare le modalità per l'utilizzo dei finanziamenti del fondo di cui al comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

48. 052. (ex 44. 016.) Burlando, Ventura.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Incentivi fiscali per la cablatura di abitazioni residenziali)*. - 1. Alle imprese di telecomunicazioni che effettuano investimenti in infrastrutture a banda larga, limitatamente alle opere di cablaggio realizzate all'interno di unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, ivi incluse le relative parti comuni e pertinenze, purché localizzati sul territorio nazionale, strumentali all'offerta di servizi di telecomunicazione a banda larga, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 36 per cento dei costi sostenuti per tali opere, rimasti a proprio carico.

2. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai costi sostenuti e rimasti a proprio carico sino al 31 dicembre 2005, calcolato con riferimento a ciascun periodo d'imposta ed indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale

sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

3. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.

4. I fondi stanziati ammontano a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

5. Per fruire del contributo le imprese eligibili inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo degli investimenti agevolabili distintamente per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nonché l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, a realizzare gli investimenti programmati entro il 31 dicembre di ciascun anno.

6. L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina i requisiti soggetti, ripartisce i fondi pro-quota sulla base delle domande presentate entro 30 giorni dalla data in cui sarà resa disponibile la procedura automatizzata sopraindicata. Qualora i fondi richiesti dai singoli operatori di telecomunicazione con riferimento ai singoli anni fossero utilizzati solo in parte a causa di minori investimenti effettuati, la quota di fondi residui inutilizzati complessivamente disponibile al termine di ciascun anno sarà ripartita tra gli altri operatori che ne avevano effettuato domanda, pro-quota sulla base dell'eccedenza di costi sostenuti per i sopraindicati investimenti agevolabili effettivamente realizzati nell'anno rispetto agli importi degli investimenti a suo tempo complessivamente richiesti nei termini per tale annualità ma non assegnati all'operatore richiedente solo a causa del presunto esaurimento dei fondi attribuibili per tali finalità per l'anno di riferimento o negli anni precedenti.

7. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle comunicazioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 50.000;
2004: – 50.000;
2005: – 50.000.

48. 0183. (ex 44. 047. *nuova formulazione)* Patria, Savo, Tarantino, Ricciotti, Nicotra, Floresta, Ferro, Caparini, Testoni, Sardelli, Bornacin, Luigi Martini, De Laurentiis.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Al fine di agevolare il passaggio delle concessionarie radiofoniche nazionali alla tecnica digitale DAB, per il triennio 2003-2005 il Ministero delle comunicazioni stanzia un contributo annuo pari a 6 milioni di euro. La concessionaria del servizio pubblico è esclusa da tale agevolazione.

2. Per accedere al contributo le concessionarie radiofoniche nazionali devono assicurare la copertura in tecnica digitale del 40 per cento della popolazione entro il 31 luglio 2004, e del 60 per cento della popolazione entro il 31 dicembre 2005, compresi tutti i capoluoghi di provincia.

3. L'agevolazione viene erogata attraverso il rimborso dei costi sostenuti dalle emittenti per l'acquisto o il noleggio,

nonché per la manutenzione degli apparati e delle postazioni atte alla ricezione e alla trasmissione in digitale.

4. Alle emittenti radiofoniche nazionali di cui alla legge n. 650 del 1996 si applica l'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Per i canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, la riduzione applicabile è aumentata all'80 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.000;
2004: – 10.000;
2005: – 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

48. 051. (ex 44. 0129.) Caparini.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato di un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 50.000;
2004: – 50.000;
2005: – 50.000.

○ **48. 055.** (ex 44. 0366.) Tarantino, Gioacchino Alfano, Blasi, Verdini, Zorzato, Saro, Patria, Marras, Crosetto.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato di un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, apportare le seguenti variazioni:

alla tabella A, voce: Ministero delle comunicazioni*:*

2003: – 20.000;
2004: – - ;
2005: – - ;

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*:*

2003: – 20.000;
2004: – 40.000;
2005: – 40.000.

alla tabella E, aggiungere la seguente voce: Legge n. 28 del 2000: Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (Ministero delle comunicazioni, cap. 3123), *con i seguenti importi:*

2003: – 10.000;
2004: – 10.000;
2005: – 10.000.

○ * **48. 056.** (ex 44. 0367.) Tarantino, Crosetto, Marras, Lezza, Zorzato, Sardelli, Blasi, Nicotra, Bruno, Dell'Anna, Mario Pepe, Spina Diana, Tucci, Lorusso, Vitali, Saro, Patria, Mongiello, Lazzari, Gioacchino Alfano, Alfredo Vito, Verdini, Blasi, Zorzato.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato di un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, apportare le seguenti variazioni:

alla tabella A, voce: Ministero delle comunicazioni*:*

2003: – 20.000;
2004: – - ;
2005: – - ;

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*:*

2003: – 20.000;
2004: – 40.000;
2005: – 40.000.

alla tabella E, aggiungere la seguente voce: Legge n. 28 del 2000: Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (Ministero delle comunicazioni, cap. 3123), *con i seguenti importi:*

2003: – 10.000;
2004: – 10.000;
2005: – 10.000.

○ * **48. 057.** (ex 44. 0368.) Alberto Giorgetti, Patarino, Gallo, Canali, Cardiello, Caruso, Antonio Pepe, Maggi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato di un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, apportare le seguenti variazioni:

alla tabella A, voce: Ministero delle comunicazioni*:*

2003: – 20.000;
2004: – - ;
2005: – - ;

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*:*

2003: – 20.000;
2004: – 40.000;
2005: – 40.000.

alla tabella E, aggiungere la seguente voce: Legge n. 28 del 2000: Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (Ministero delle comunicazioni, cap. 3123), *con i seguenti importi:*

2003: – 10.000;
2004: – 10.000;
2005: – 10.000.

○ * **48. 058.** (ex 44. 0369.) Di Gioia.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato di un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, apportare le seguenti variazioni:

alla tabella A, voce: Ministero delle comunicazioni*:*

2003: – 20.000;
2004: – - ;
2005: – - ;

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*:*

2003: – 20.000;
2004: – 40.000;
2005: – 40.000.

alla tabella E, aggiungere la seguente voce: Legge n. 28 del 2000: Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (Ministero delle comunicazioni, cap. 3123), *con i seguenti importi:*

2003: – 10.000;
2004: – 10.000;
2005: – 10.000.

○ * **48. 059.** (ex 44. 0370.) Luigi Pepe.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. All'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « per il 2001 » sono aggiunte le seguenti: « e di 5 milioni euro in ragione di anno, a decorrere dal 2003 »;

b) al comma 2, sostituire la cifra: « 2001 » con le seguenti parole: « di ogni anno ».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;
2004: – 5.000;
2005: – 5.000.

* **48. 060.** (ex 44. 0371.) Alberto Giorgetti, Patarino, Gallo, Canelli, Cardiello, Caruso, Antonio Pepe, Maggi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. - 1. All'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « per il 2001 » sono aggiunte le seguenti: « e di 5 milioni euro in ragione di anno, a decorrere dal 2003 »;

b) al comma 2, sostituire la cifra: « 2001 » con le seguenti parole: « di ogni anno ».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;
2004: – 5.000;
2005: – 5.000.

* **48. 061.** (ex 44. 0372.) Luigi Pepe.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. - 1. All'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « per il 2001 » sono aggiunte le seguenti: « e di 5 milioni euro in ragione di anno a decorrere dal 2003 »;

b) al comma 2 sostituire la cifra: « 2001 » con le seguenti parole: « di ogni anno ».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;
2004: – 5.000;
2005: – 5.000.

* **48. 062.** (ex 44. 0373. e 44. 0374.) Tarantino, Sardelli, Gioacchino Alfano, Blasi, Verdini, Zorzato, Saro, Patria, Marras, Crosetto, Nicotra, Lorusso, Lezza, Lazzari.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. A valere sulle risorse stanziate dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono vincolati 52 milioni di euro, in ragione di anno, in favore delle imprese, ubicate nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono in campagne pubblicitarie su televisioni e radio locali, a sostegno delle attività produttive. Ai soggetti beneficiari è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di 250 mila euro annui per ciascun soggetto. Gli aventi diritto dovranno inviare le relative fatture commerciali quietanzate al Ministero delle attività produttive che di-

sporrà le agevolazioni nel limite delle risorse stanziate, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute.

** **48. 064.** (ex 44. 0379.) Sardelli, Marras, Lorusso, Nicotra, Lezza, Lazzari, Tarantino, Gioacchino Alfano, Blasi, Verdini, Zorzato, Saro, Patria.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. A valere sulle risorse stanziate dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono vincolati 52 milioni di euro, in ragione di anno, in favore delle imprese, ubicate nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono in campagne pubblicitarie su televisioni e radio locali, a sostegno delle attività produttive. Ai soggetti beneficiari è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di 250 mila euro annui per ciascun soggetto. Gli aventi diritto dovranno inviare le relative fatture commerciali quietanzate al Ministero delle attività produttive che disporrà le agevolazioni nel limite delle risorse stanziate, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute.

** **48. 065.** (ex 44. 0380.) Luigi Pepe.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. - 1. A valere sulle risorse stanziate dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono vincolati 52 milioni di euro, in ragione di anno, in favore delle imprese, ubicate nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono in campagne pubblicitarie su televisioni e radio locali, a sostegno delle attività produttive. Ai soggetti beneficiari è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di 250 mila euro annui per ciascun soggetto. Gli aventi diritto dovranno inviare le relative fatture commerciali quietanzate al Ministero delle attività produttive che disporrà le agevolazioni nel limite delle risorse stanziate, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute.

** **48. 066.** (ex 44. 0381.) Di Gioia.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. - *(Revisione canone RAI)* - 1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, per i soggetti sottoindicati, gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso, con un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5165,00;

b) alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso, con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle, con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1550,00;

c) alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso, con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 o 3 stelle, con un numero di televisori superiore a dieci; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle, con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico - alberghiere con 3 stelle, con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: euro 775,00;

d) alberghi con 4 o 3 stelle, con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi con 2 o 1 stella; residenze

turistico-alberghiere con 3 stelle, con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso; navi non di lusso; aerei in servizio pubblico; ospedali, cliniche e case di cura; uffici: euro 310,00;

e) campeggi e villaggi turistici con ricettività superiore a 1.500 ospiti: euro 1550,00;

f) campeggi e villaggi turistici con ricettività fino a 1.500 ospiti: euro 775,00;

g) tutte le categorie di cui alle lettere *a), b), c), d),* e), f), del presente comma, con un numero di televisori non superiori ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi e simili; mense aziendali; scuole e istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 155,00.

2. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto alcun canone.

3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi di apertura stagionale, gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.

4. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A ».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 8.750;
2004: – 8.750;
2005: – 8.750.

48. 054. (ex 44. 082.) Collè, Widmann, Brugger, Zeller, Detomas.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Riduzione del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo per i pubblici esercizi)* - 1. All'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alla lettera *e),* le parole: « strutture ricettive » sono sostituite dalle parole: « tipologie di attività ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

48. 063. (ex 44. 0375.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalità di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, per lo svolgimento delle attività indicate nella tariffa allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, svolte occasionalmente e in attuazione delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa ai centri sociali per anziani gestiti da organismi non lucrativi di utilità sociale, da associazioni od enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonché da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei princìpi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed all'integrazione delle persone anziane.

3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo, è presentata dai

soggetti legalmente responsabili dei centri per anziani all'Ufficio registro abbonamento radio e TV (URAR-TV) di Torino, e deve riportare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, secondo periodo, è presentata, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

48. 049. (ex 44. 0127.) Pistone, Cusumano, Pollastrini, Russo Spena, Marco Rizzo, Zanella, Carboni, Luigi Pepe, Mosella, Grotto, De Simone, Pinotti, Luigi Olivieri, Frigato, Walter Tocci, Bellillo, Trupia, Bandoli, Gasperoni, Zumino, Benvenuto, Canotti, Siniscalchi, Alfonso Gianni, Bielli, Santino Adamo Loddo, Sandi, Amici, Chiaromonte, Reduzzi, Acquarone, Marcora, Lettieri, Grandi, Bulgarelli, Boccia, Micheli, Pisa, Fioroni, Bellini, Buffo, Cialente, Di Serio, D'Antona, Loiero, Innocenti, Panettoni, Angioni, Cennamo, Franci, Grillini, Crisci, Bova, Grignaffini, Giulietti, Mazzuca Poggiolini, Cento, Folena, Annunziata, Quartini, Iannuzzi, Rotundo, Vernetti, Piglionica, Camo, Di Gioia, Villari, Pisapia, Widmann, Battaglia, Giacco, Carra, De Franciscis, Ruggieri, Volpini, Lucidi, Intini, Maura Cossutta, Ceremigna, Meduri, Pecoraro Scanio, Mosella, Burlando, Lusetti, Cazzaro, Rocchi, Cima, Mancini, Diana, Boato, Lumia, Deiana, Abbondanzieri, Mariani.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. In caso di decesso dell'utente, l'abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo si estingue automaticamente, senza ulteriori adempimenti da espletare, a decorrere dalla data di pubblicazione del decesso presso i competenti uffici del comune di residenza.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 300;
2004: – 300;
2005: – 300.

48. 050. (ex 44. 0128.) Caparini, Gibelli, Sergio Rossi, Pagliarini.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata.

48. 0191. (ex 44. 0277.) Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Ove imprevisti ed eccezionali eventi dovessero causare eventuali incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, eccedenti il valore dell'inflazione programmata, il maggior ricavo dell'IVA gravante sulle tariffe medesime, dovuto all'aumento della base imponibile, confluisce in un apposito fondo che alimenterà opportuni interventi da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volti a ristorare, con misure di defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a basso reddito.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

48. 03. (ex 44. 0446.) Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Modifica all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549)* - 1.

Al comma 226 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini dell'attribuzione delle concessioni dei punti di raccolta del gioco del lotto, le rivendite ordinarie sono equiparate a quelle speciali ».

48. 04. (ex 44. 041.) Alberto Giorgetti, Catanoso, Fatuzzo, Fragalà, Lo Presti.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. All'articolo 3, comma 226, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo la parola: « autostradali » sono aggiunte le parole: « e alle totoricevitorie pure ».

48. 05. (ex 44. 0449.) Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, introdotto dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, distanza successivamente ridotta dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso a decorrere dal 30 giugno 2003.

48. 09. *(Testo modificato nel corso della seduta)* (ex 44. 0450.) La Russa, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

(Approvato)

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Disposizioni in materia di giochi e scommesse)* – 1. Entro il 31 gennaio 2003, gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco, come definiti dal comma 5 e 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, installati prima dell'entrata in vigore della presente legge dovranno essere denunciati all'Agenzia dei giochi-AAMS che provvederà al rilascio di una apposita autorizzazione previo pagamento di una imposta unica del valore di euro 1.500 per ciascun apparecchio automatico. I proprietari di apparecchi da gioco elettronici, che non adempiono alle disposizioni di cui al periodo precedente sono soggetti al sequestro delle macchine medesime e, se soggetti concessionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, al ritiro della licenza. Entro e non oltre il termine improrogabile del 31 dicembre 2003, i proprietari degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco, di cui al primo periodo, provvedono alla rottamazione di tali apparecchi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999 n. 133, provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a regolamentare l'esercizio del gioco con gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici. Con il medesimo decreto si provvede a disciplinare la materia sulla base dei seguenti contenuti e criteri:

a) determinazione delle tipologie ed omologazione degli apparecchi di gioco con alta affidabilità tecnologica, che consenta il controllo telematico degli stessi, conformi alle specifiche preventivamente fissate con provvedimento dell'Agenzia dei giochi-AAMS;

b) regolamentazione delle modalità, criteri e procedure per il rilascio delle licenze per la gestione del gioco con apparecchi automatici, a soggetti che assicurino comprovata esperienza nel settore dei giochi e forniscano idonee garanzie di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale ed alla struttura tecnico organizzativa;

c) determinazione del numero massimo degli apparecchi autorizzabili e della

loro ubicazione, pubblici esercizi e concessionari dello Stato per altri giochi, con la determinazione del valore massimo della singola giocata, del tempo di gioco per singola partita e del montepremi;

d) determinazione, secondo le caratteristiche degli apparecchi, del prelievo a favore dell'erario;

e) assoluto divieto di gioco ai minori di anni 18 e determinazione delle caratteristiche dello spazio dedicato al gioco con apparecchi automatici. Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in contrasto con la presente disposizione.

3. Restano fermi i poteri, anche regolamentari, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

48. 06. (ex 44. 022. parte ammissibile) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Disposizioni in materia di apertura di case da gioco)* - 1. In deroga agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di gioco d'azzardo, è consentita, in accordo con le regioni, la costituzione di nuove case da gioco, localizzate almeno una per regione, oltre alle esistenti, tenendo conto delle ragioni storiche e sociali, della presenza di case da gioco in Paesi esteri limitrofi e della necessità di sottrarre alla criminalità organizzata la gestione del gioco d'azzardo clandestino. Tali localizzazioni dovranno essere fatte tenendo conto anche della necessità di ampliamento dell'offerta turistica e dello sviluppo dell'occupazione nelle zone con tasso di inoccupati maggiore della media nazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono previste le misure di controllo, le caratteristiche dell'atto di affidamento in concessione a società private o miste, la ripartizione dei proventi e dei canoni concessori, nonché le norme di raccordo con le disposizioni dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia diriorganizzazione delle funzioni statali in materia di giochi.

*** 48. 07.** (ex 44. 0347.) Arnoldi, Vitali, Marras, Osvaldo Napoli, Meroi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – *(Disposizioni in materia di apertura di case da gioco)* – 1. In deroga agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di gioco d'azzardo, è consentita, in accordo con le regioni, la costituzione di nuove case da gioco, localizzate almeno una per regione, oltre alle esistenti, tenendo conto delle ragioni storiche e sociali, della presenza di case da gioco in Paesi esteri limitrofi e della necessità di sottrarre alla criminalità organizzata la gestione del gioco d'azzardo clandestino. Tali localizzazioni dovranno essere fatte tenendo conto anche della necessità di ampliamento dell'offerta turistica e dello sviluppo dell'occupazione nelle zone con tasso di inoccupati maggiore della media nazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono previste le misure di controllo, le caratteristiche dell'atto di affidamento in concessione a società private o miste, la ripartizione dei proventi e dei canoni concessori, nonché le norme di raccordo con le disposizioni dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di riorganizzazione delle funzioni statali in materia di giochi.

*** 48. 08.** (ex 44. 0347.) Alberto Giorgetti, Strano, La Russa, Garnero Santanché, Maggi, Catanoso, Lo Presti, Coronella, Messa, Luigi Martini, Scalia, Raisi, Landi di Chiavenna, Menia, Amoruso, Ascierto, Geraci, Cristaldi, Saia, Gallo, Caruso, Landolfi, Franz, Cola, Porcu, Fatuzzo, Bocchino, Maceratini, Bellotti, Paolone, Riccio, Losurdo, Carrara, Trantino, Giorgio Conte, Alboni, Briguglio, Gamba, Foti, Mazzocchi, Ronchi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. *(Incentivi al credito cooperativo nel Mezzogiorno)*. – 1. Agli istituti di credito di cui al Capo V del Titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, costituite fra il 1o gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005 e aventi sede legale nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta nei limiti massimi di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Il credito compete entro la misura del 30 per cento del capitale iniziale.

2. Per fruire del contributo gli istituti inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'istituto di credito, fra cui, in particolare, la data di costituzione dell'istituto, la data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria nonché la data di iscrizione nel registro delle imprese.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: -6.000;
2004: -4.500;
2005: -3.000.

*** 48. 010.** (ex 44. 0173. e 44. 081) Pinza, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Paola Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Gerardo Bianco, Antonio Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. *(Incentivi al credito cooperativo nel Mezzogiorno)*. – 1. Agli istituti di credito di cui al Capo V del Titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, costituite fra il 1o gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005 e aventi sede legale nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta nei limiti massimi di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Il credito compete entro la misura del 30 per cento del capitale iniziale.

2. Per fruire del contributo gli istituti inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'istituto di credito fra cui, in particolare, la data di costituzione dell'istituto, la data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria nonché la data di iscrizione nel registro delle imprese.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: -6.000;
2004: -4.500;
2005: -3.000.

*** 48. 011.** (ex 44. 097.) Roberto Barbieri, Pinza, Agostini, Burlando, Bersani, Paola Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Gerardo Bianco, Antonio Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Oliverio, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Semplificazione della procedura per la concessione del credito*

d'imposta per gli investimenti). – 1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, i capoversi 1-*bis*, l-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, l-*sexies* e 1-*septies* sono sostituiti dal seguente:

« 1-*bis*. Al contributo di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge. »

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 016. (ex 44. 0186.) Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. - 1. Ai soggetti indicati nell'articolo 13, lettere *a), b), c), d),* e) ed *f)* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che procedano all'acquisto di sistemi di videoconferenze, è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di importo pari a 150 euro. Il costo d'acquisto dei sistemi di cui al precedente comma è interamente deducibile nell'esercizio in cui è stato sostenuto.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

48. 017. (ex 44. 13.) Olivieri.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Interventi per il programma Genova Capitale europea della cultura 2004).* – 1. Per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali del programma « Genova Capitale europea della cultura 2004 » sono assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. Per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento sui beni pubblici interessati all'attuazione del programma, nonché per il completamento della linea metropolitana a servizio del polo culturale, è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2003, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare.

Conseguentemente, all'articolo 50, apportare le seguenti variazioni:

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: – 5.000;
2004: – 5.000;

alla tabella B, voce Ministero dell'cconomia e delle finanze (limiti di impegno):

2003: – 5.000;
2004: – 5.000;
2005: – 5.000.

*** 48. 018.** (ex 44. 0220.) Burlando, Acquarone, Intini, Bottino, Pinotti, Bogi, Mazzarello, Labate, Rognoni, Zunino, Banti, Nesi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Interventi per il programma Genova Capitale europea della cultura 2004).* – 1. Per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali del programma « Genova Capitale europea della cultura 2004 » sono assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. Per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento sui beni pubblici interessati all'attuazione del programma, nonché per il completamento della linea metropolitana a servizio del polo culturale, è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a de-

correre dal 2003, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare.

Conseguentemente, all'articolo 50, apportare le seguenti variazioni:

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: – 5.000;
2004: – 5.000;

alla tabella B, voce Ministero dell'cconomia e delle finanze (limiti di impegno):

2003: – 5.000;
2004: – 5.000;
2005: – 5.000.

* **48. 019.** (ex 44. 0221.) Crosetto, Biondi, Parodi, Nan, Mondello.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. - 1. Per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali del programma « Genova Capitale europea della cultura 2004 » sono assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 5.000;
2004: – 5.000.

48. 020. (ex 44. 0222.) Crosetto, Biondi, Parodi, Nan, Mondello.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. *(Modifiche al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61).* – 1. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono inseriti i seguenti:

« ART. 8-*bis*. - *(Interventi su beni culturali mobili e superfici architettoniche decorate)*. 1. Il piano di cui all'articolo 8, comma 3, è integrato con gli interventi di ripristino, recupero e restauro delle superfici architettoniche decorate e dei beni mobili di cui al titolo I del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che, al momento degli eventi sismici, risultavano collocati all'interno degli edifici danneggiati.

2. Le regioni, sentito il commissario delegato di cui al comma 1 dell'articolo 8, fissano le modalità di individuazione dei beni di cui al comma 1, dei danni provocati agli stessi dagli eventi sismici e le priorità di intervento.

3. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali i competenti soprintendenti di settore dell'Umbria e delle Marche sono autorizzati a contrarre mutui decennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite complessivo di impegno annuo, a decorrere dal 2003 e fino al 2012, di 1.500.000 euro.

ART. 8-*ter*. - *(Soprintendenti regionali per i beni e le attività culturali)*. 1. Alla cessazione delle funzioni del commissario delegato di cui all'articolo 8, comma 1, nelle relative attribuzioni, fino al completamento degli interventi di cui al presente decreto, subentreranno i soprintendenti regionali per i beni e le attività culturali dell'Umbria e delle Marche« .

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 1.500;
2004: – 1.500;
2005: – 1.500.

Limite di impegno:

2003: – 1.500;
2004: – 1.500;
2005: – 1.500.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

◦ **48. 021.** (ex 44. 069.) Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi, Volpini, Gambale.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Modifiche al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61)*. – 1. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono inseriti i seguenti:

« ART. 8-*bis*. - *(Interventi su beni culturali mobili e superfici architettoniche decorate)*. - 1. Il piano di cui all'articolo 8, comma 3, è integrato con gli interventi di ripristino, recupero e restauro delle superfici architettoniche decorate e dei beni mobili di cui al titolo I del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che, al momento degli eventi sismici, risultavano collocati all'interno degli edifici danneggiati.

2. Le regioni, sentito il commissario delegato di cui al comma 1 dell'articolo 8, fissano le modalità di individuazione dei beni di cui al comma 1, dei danni provocati agli stessi dagli eventi sismici e le priorità di intervento.

3. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali i competenti soprintendenti di settore dell'Umbria e delle Marche sono autorizzati a contrarre mutui decennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite complessivo di impegno annuo, a decorrere dal 2003 e fino al 2012, di 1.500.000 euro.

ART. 8-*ter*. *(Soprintendenti regionali per i beni e le attività culturali)*. - 1. Alla cessazione delle funzioni del commissario delegato di cui all'articolo 8, comma 1, nelle relative attribuzioni, fino al completamento degli interventi di cui al presente decreto, subentreranno i soprintendenti regionali per i beni e le attività culturali dell'Umbria e delle Marche ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 1.500;
2004: – 1.500;
2005: – 1.500.

Limite di impegno:

2003: – 1.500;
2004: – 1.500;
2005: – 1.500.

◦ **48. 022.** (ex 44. 0164.) Garagnani, Licastro Scardino, Santulli, Spina Diana, Palmieri, Orsini, Lainati, Giulietti.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Modifiche al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368)*. – *1*. All'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, le parole: « valorizzazione dei beni culturali e ambientali » sono sostituite dalle seguenti: « gestione dei beni culturali di interesse nazionale individuati sulla scorta dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283 »;

b) alla lettera *b-bis)*, primo periodo, le parole da: « servizi finalizzati » a: « n. 112, » sono sostituite dalle seguenti: « beni culturali di interesse nazionale »;

c) alla medesima lettera *b-bis)*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Accordi di programma del Ministero per i beni e le attività culturali possono prevedere che la presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di interesse nazionale, anche beni e siti cosiddetti »minori« collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, sia considerata titolo di preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo minore. »;

d) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. La Società italiana per i beni culturali - SIBEC, istituita con l'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è trasformata in Società italiana di consulenza per i bacini culturali - SICOBAC S.p.A., con il capitale di 10,5 milioni di euro, interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. La Società svolge attività di consulenza ed assistenza specializzata in favore del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero per le attività produttive e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'individuazione e della gestione dei bacini di utenza e sviluppo della cultura, dello sport e del turismo. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di organizzazione e di funzionamento della SICOBAC. ».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero per i beni e le attività culturali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 10.500.

48. 0187. (ex 44. 0165.) Garagnani, Lainati, Palmieri, Orsini, Santulli, Licastro Scardino.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. – 1. Alla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma è concesso un contributo di euro 3,5 milioni per l'anno 2003 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Il contributo è finalizzato alla attuazione di interventi di ristrutturazione e di adeguamento degli impianti tecnologici del palcoscenico, dei laboratori e dei servizi dei Teatri di pertinenza.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 3.500;
2004: – 2.000;
2005: – 2.000;

48. 0186. (ex 44. 0126.). Pistone, Lucidi, Tocci, Cento, Rocchi.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. — *(Sostegno alla ricerca nel settore della luce di sincrotrone)*. – 1. Per le gestioni dei laboratori internazionali di luce di sincrotone di Trieste e Grenoble è autorizzato un finanziamento complessivo di 38.200 migliaia di euro annui a decorrere dall'anno 2003.

2. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La restante quota è assegnata direttamente alla Società Sincrotone Trieste spa, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 38.200;
2004: – 38.200;
2005: – 38.200.

48. 0204. (ex 44. 0132.) Bianchi Clerici.